

R.G. Vol. Giur. 2354/2023

IL TRIBUNALE DI FERRARA

riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori:

Dott. Stefano Giusberti Presidente

Dott. Anna Ghedini Giudice rel. ed est.

Dott. Costanza Perri Giudice

Ha emesso il seguente

DECRETO

Letta la istanza di esdebitazione avanzata in data 11.12.23 da   
, rappresentato e difeso da avv. SERENA DE PELLEGRIN, già  
dichiarato fallito con sentenza di questo Tribunale del 14.1.19 quale socio  
accomandatario della  s.a.s.,

premesso che parte ricorrente evidenzia nella istanza:

- la collaborazione fattiva a fornire alla curatela ogni informazione e documentazione  
necessaria all'accertamento del passivo ed in sede di attività di inventario e liquidazione  
dell'attivo;

- il soddisfacimento integrale delle spese di procedura e dei crediti in prededuzione;  
premessa la tempestività della istanza rispetto al decreto di chiusura della procedura  
in quanto il decreto di chiusura è stato pubblicato in data 17.10.23;

letto il parere positivo del curatore;

rilevato che il comitato dei creditori non risultava costituito;

osservato che dalla relazione del curatore emerge che:

quanto alla società a fronte di un passivo insinuato ed ammesso di euro 1.949.831 di  
cui euro 406.639 per crediti chirografari ed euro 1.543.191 per crediti privilegiati, la  
percentuale finale di pagamenti, in termini assoluti è stata pari al 5,35% tutti destinati  
al ceto privilegiato nulla essendo stato corrisposto ai chirografari;

quanto al ricorrente a fronte di un passivo insinuato ed ammesso di euro 99.853 la  
percentuale finale di pagamenti, in termini assoluti è stata pari allo 0%;



rilevato che, quanto al presupposto oggettivo del parziale soddisfacimento dei creditori concorsuali, va dato conto di un contrasto della giurisprudenza di merito sul punto della disciplina transitoria applicabile a fattispecie come quella de quo, ovvero di ricorso per esdebitazione del fallito presentata dopo la entrata in vigore del CCI, ma in relazione a procedura di fallimento aperta e anche chiusa prima della entrata in vigore del CCI: si tratta di ipotesi cui non e' destinata dal CCI alcuna disciplina transitoria espressa e la cui problematicita' deriva dal fatto che, in punto di presupposti oggettivi, la nuova disciplina e' decisamente piu' favorevole al debitore di quanto non fosse la precedente, non essendo piu' necessario, sia per la esdebitazione in esito alla liquidazione giudiziale che per quella in esito alla liquidazione controllata, alcun soddisfacimento dei creditori concorsuali;

che sul punto, in maniera ovviamente riassuntiva, si distinguono due orientamenti: il primo secondo cui sul piano procedimentale, il deposito di un ricorso per l'esdebitazione dà luogo ad un procedimento autonomo che rappresenta un'appendice solamente eventuale della procedura concorsuale; sul piano sostanziale, l'esdebitazione "ha una sua autonomia che la rende qualificabile come istituto a sé stante rispetto alla procedura concorsuale in senso stretto, regolando ciò che sopravvive ad essa" (Trib. Verona 2.12.2022); proprio questo suo carattere autonomo ed indipendente fa sì che l'ultrattività ex art. 390 comma 2 CCI possa ritenersi riferita solo al carattere processuale dell'esdebitazione e non alla disciplina sostanziale (cfr. C. App. Bologna 18.2.2022; Trib. Verona 2.12.2022; Trib. Mantova 9.2.2023; Trib. Torino 17.3.23); quale conseguenza, i requisiti sostanziali dell'istituto devono essere vagliati alla luce della disciplina in vigore al momento della pronuncia costitutiva del Giudice (nel rispetto dell'art. 11 preleggi c.c.); ciò anche nel caso in cui la procedura da cui origina l'istanza di esdebitazione sia stata chiusa prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina; il secondo ( fra tutte Trib. Rimini 30.3.23 ma anche Trib. Catania 20.3.23 e Trib. Terni 6.4.23) parte dalla considerazione che la esdebitazione non e' procedimento autonomo rispetto alla procedura concorsuale cui necessariamente accede: essa ha natura ancillare rispetto alla proceduta liquidatoria ma ne e' una



propaggine eventuale; la esdebitazione non potrebbe esistere senza la procedura «principale» ( fatta eccezione che per la esdebitazione di cui all'art. 283 CCI che e' istituito affatto diverso dove il problema di diritto transitorio non si pone perche' la norma della legge 3/12 e' identica a quella di cui all'art. 283 CCI); la natura incidentale dell'istituto in esame consente allora di concludere in punto di diritto transitorio affermando che la mancata regolamentazione specifica in seno all'art. 390 CCI dello stesso trova giustificazione nella circostanza per cui la disciplina applicabile alla esdebitazione è in realtà "già" contenuta nella regolamentazione diacronica della procedura cui accede; in sostanza si afferma che poiche' la esdebitazione e' una appendice della procedura liquidatoria, vanno applicate le medesime regole di diritto transitorio dettate per i ricorsi principali. Quindi se un ricorso per esdebitazione e' depositato a seguito di chiusura di un fallimento aperto nel 2020 ma chiuso nell'aprile 2023, esso rimarra' regolato sia dal punto di vista processuale che da quello sostanziale dalle regole vigenti alla data di apertura del concorso; tale orientamento, considerando la esdebitazione una propaggine della procedura liquidatoria, da cio' deduce che applicare il CCI alle fattispecie in questione ( che accedono a procedure disciplinate dalla l.f. o dalla l. 3/12) significherebbe conferire alla legge effetto retroattivo contrariamente all'art. 11 preleggi. Prova ne sia che quando il legislatore ha voluto estendere una regola a fattispecie maturate sotto la norma precedente ha dovuto provvedere con intervento apposito (art. 19 del D.lgs. 169/2007 in riferimento alla nuova esdebitazione del fallito, prima inesistente, introdotta nel 2006); che questo Collegio, in coerenza con decisioni gia' adottate dal Tribunale di Ferrara in composizione monocratica ed anche in composizione collegiale (Trib. Ferrara decr. 29 marzo 2023, reso a definizione del proc. n. 309/2023 r.g.vol.giur., Trib. Ferrara 27.7.23, reso a definizione del proc. n. 895/23 r.g.vol.giur.), ritiene di aderire al primo orientamento;

rilevato infatti che, gia' nel vigore della legge fallimentare, si riscontrava una progressiva diffusione tra gli interpreti ed i commentatori della tendenza a svalutare il requisito oggettivo dell'esdebitazione, che è stata da ultimo inteso come soddisfazione



dei creditori concorsuali in percentuale non irrisoria (cfr. Cass. Civ. 20 aprile 2017 n. 9917, Cass. Civ. 27 marzo 2018, n. 7550 e Cass. 30 luglio 2020, n. 16263, fino a giungere alla recente Cass n. 15246 del 2022), con la conseguenza della concessione del beneficio dell'esdebitazione anche in presenza di pagamenti di crediti percentualmente molto bassi rispetto alla massa passiva accertata in sede concorsuale; che infatti si e' affermato (cfr. Cass. Sez. Unite 18/11/2011 ord. 24214) che il beneficio della inesigibilità verso il fallito, persona fisica, dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti richiede - ai sensi dell'art. 142, comma 2, L.F. che vi sia stato il soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, dovendosi intendere realizzata tale condizione, in un'interpretazione costituzionalmente orientata e coerente con il favor per l'istituto già formulato dalla legge delegante (art. 1, comma 6, lett. a), n. 13 della legge 14 maggio 2005, n. 80), anche quando taluni di essi non siano stati pagati affatto, essendo invero sufficiente che dai riparti effettuati emerga la soddisfazione parziale almeno di una parte dei debiti esistenti oggettivamente intesi, secondo una valutazione comparativa di tale consistenza rispetto a quanto complessivamente dovuto; e che dunque che la condizione di soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, può ritenersi realizzata anche quando talune categorie di creditori (nella specie, i creditori chirografari) non abbiano ricevuto alcunché in sede di riparto (così espressamente Cass. 9767/2012), ma che tale principio va coniugato con la verifica che, sulla scorta di un ponderato scrutinio, riservato al giudice del merito, dell'importo globale dello stato passivo, anche avuto riguardo al numero dei creditori complessivamente ammessi, la soddisfazione in generale non sia irragionevole;

che il deciso favor della disciplina comunitaria circa la possibilità di esdebitazione non più ancorata ad una qualche soddisfazione dei creditori concorsuali non può essere obliterato e certamente ne deve essere tenuto conto nella interpretazione della fattispecie *de quo* e di quelle analoghe, essendo indubbia la propensione del legislatore comunitario, ed anche di quello interno, a favorire il più possibile il *fresh start* ovvero la reimmissione del soggetto nel traffico giuridico ed economico;



che tale riflessione trova conferma anche alla luce dell'art. 23 della direttiva (UE) 2019/1023 (cd. direttiva *Insolvency*), che circoscrive la facoltà degli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni che negano o limitano l'accesso all'esdebitazione, in deroga ai precedenti articoli da 20 a 22, facendo riferimento, tra l'altro, a condotte personali dell'imprenditore «disoneste o in malafede ai sensi del diritto nazionale» (par. 1) ovvero a «determinate circostanze ben definite e nei casi in cui tali deroghe siano debitamente giustificate» (par. 2), stante il *favor* dell'ordinamento unionale per l'istituto dell'esdebitazione ("discharge of debt") cui è dedicato l'intero Tit. III della direttiva medesima" (in tal senso: Corte di Cassazione, ordinanza n. 15359 depositata il 31 maggio 2023);

che in proposito va notato che l'art. 20 della direttiva europea n. 1023/2019 e i considerando di cui ai punti 46 e seguenti non escludono l'elemento oggettivo quale requisito per l'accesso al beneficio, limitandosi a prevedere un criterio di proporzionalità e di equo contemperamento con l'interesse dei creditori), requisiti (soggettivi) che nel caso di specie sussistono;

ritenuta del tutto pertinente la parte di motivazione del provvedimento del T. di Mantova ( sopra citata) secondo cui “considerato infatti che, nel caso di successioni di leggi nel tempo, la nuova legge, mentre non può incidere negativamente sul fatto generatore del diritto sostanziale (nel caso di specie sul beneficio della esdebitazione), le cui condizioni di esistenza restano definitivamente regolate dalla legge abrogata, può legittimamente disciplinare gli effetti giuridici che derivano dal predetto fatto generatore, in quanto danno luogo a situazioni che si protraggono nel tempo successivo alla sua entrata in vigore (per l'affermazione del principio in generale cfr. Cass. 28-9-2005 n. 18955; Cass. 28-9-2002 n. 14073; Cass. 3-3-2000 n. 2433; Cass. S.U. 12-12-1967 n. 2926);

- rilevato inoltre che siffatta conclusione evita di determinare una disparità di trattamento tra soggetti di cui è stato dichiarato il fallimento e quelli sottoposti a liquidazione giudiziale che appare irragionevole atteso che i presupposti di applicazione dei due istituti sono sostanzialmente identici, situazione destinata a



protrarsi a lungo nel tempo, dovendosi escludere che la esdebitazione come regolata dal d. lgs. 14/2019 possa applicarsi ai fallimenti non ancora dichiarati chiusi (cfr. App. Bologna 27-1-2023)”

che deve essere valorizzata la natura della pronuncia costitutiva del provvedimento di esdebitazione, con conseguente applicazione della norma vigente al momento in cui il giudice verifica la esistenza dei presupposti per lo svilupparsi dell’effetto invocato; che pertanto, in conclusione, nella fattispecie de quo, inerente un’esdebitazione invocata dopo l’entrata in vigore del CCI ma in relazione ad un fallimento disciplinato dalla legge fallimentare, deve ritenersi che la esdebitazione, nella ricorrenza degli altri presupposti soggettivi, possa essere concessa anche senza che la procedura liquidatoria abbia consentito la soddisfazione di alcun credito concorsuale;

PQM

In accoglimento della istanza di [REDACTED], già’ dichiarato fallito con sentenza di questo Tribunale del 14.1.19 quale socio accomandatario della [REDACTED] [REDACTED] s.a.s., dichiara inesigibili nei confronti del ricorrente i debiti sorti prima dell’apertura del fallimento nella misura in cui essi non sono stati soddisfatti dalla procedura.

Così’ deciso in Ferrara il 13 febbraio 2024

Il Presidente

( *dott. Stefano Giusberti* )

